

TRIBUNALE DI MANTOVA
Sezione Fallimentare

RICORSO PER CONCORDATO PREVENTIVO CON RISERVA

Il sottoscritto Giuseppe Varini, nato a Castel Goffredo il 15.07.1974 (c.f. VRN GPP 74L15 C118C), in qualità di liquidatore ed in legale rappresentanza della società **Calzificio Fortini di Varini Giuseppe & C. società in accomandita semplice** (ora in scioglimento e liquidazione), con sede in Castel Goffredo (MN) Contrada Perosso Sopra n. 20, codice fiscale e n. d'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Mantova 01959090208, REA MN-211999, pec: calzificiofortini@legalmail.it (di seguito anche solo la «**Società**»), autorizzato con decisione dei soci assunta all'unanimità in data 22 marzo 2021, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Zagni del Foro di Mantova (fax 0376 327535 – **pec davide.zagni@pec.slz.it**), presso il cui studio in Mantova, Galleria S. Maurizio n. 1 è elettivamente domiciliato, per procura in calce al presente atto,

Premesso che

- (a)** ricorrono come infra in capo alla Società i requisiti e i presupposti previsti dagli artt. 1 e 160, Legge Fallimentare;
- (b)** la Società nei due anni precedenti non ha presentato altra domanda di concordato con riserva ai sensi dell'art. 161 comma 6 Legge Fallimentare;
- (c)** la ricorrente si riserva di presentare la proposta dettagliata, il piano e la documentazione di cui all'art. 161 comma 2 Legge Fallimentare, accompagnate dalla relazione di un Professionista e comunque ogni atto richiesto e documentazione utile per la valutazione della proposta concordataria, nel termine stabilito dal Giudice.

Tanto premesso, fa ricorso e

Chiede

che l'On. Tribunale di Mantova voglia ammettere la Società alla procedura di concordato preventivo con riserva, concedendo termine (che sin d'ora si chiede rispettosamente fissarsi in 60 giorni) a norma dell'art. 161 comma VI Legge Fallimentare per la presentazione della domanda di concordato completa di proposta, piano e ulteriore documentazione di legge.

A tal fine,

Rappresenta

gli argomenti trattati nei successivi paragrafi, che si articoleranno secondo il seguente

Indice

1. Cenni storici.....	2
2. Attività svolta.....	3
3. Cause della crisi, sintesi delle ultime vicende significative della società e ragioni della proposta concordataria.....	3
4. Requisiti di ammissione al concordato preventivo.....	5
5. Legittimazione della ricorrente e competenza dell'intestato Tribunale.....	6
6. Successiva presentazione di proposta, piano e documentazione.....	6
7. Natura del proponendo piano concordatario.....	6
8. Elenco allegati.....	6

1. Cenni storici

La società si è costituita in forma di s.n.c. il 07.03.2001 per atto del notaio Luigi Mambelli di Castiglione delle Stiviere (rep. 15022) è ed iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Mantova dal 28.03.2001 al n. 01959090208 -REA MN-211999- e dal 09.05.2001 è stata iscritta nella sezione speciale con la qualifica di impresa artigiana. Il valore nominale dei conferimenti è pari ad euro 20.000,0 (ventimila/00).

Con effetto dal 06.03.2007 uno dei tre soci fondatori (la signora Varini Daniela) è receduta e la società, da allora è proseguita tra gli attuali due soci signori

Varini Giuseppe, nato a Castel Goffredo il 15.07.1974 (c.f. VRN GPP 74L15 C118C) e Varini Silvana, nata a Casalmoro (MN) il 10.09.1959 (c.f. VRN SVN 59P50 B901L).

Per atto del notaio Fabrizio Rossi di Castiglione delle Stiviere del 13.03.2019 (rep. 59318), iscritto il 25.03.2019, società si è trasformata in società in accomandita semplice e, da allora e fino alla data di presentazione di questo ricorso, è così partecipata dai soci sopra identificati:

Varini Giuseppe, che ha assunto la qualità di socio accomandatario, per quota di euro 16.000 (sedecimila), pari all'80% (ottanta per cento)

Varini Silvana, che ha assunto la qualità di socio accomandante, per quota di euro 4.000 (quattromila), pari al 20%.

Per atto del notaio Fabrizio Rossi di Castiglione delle Stiviere del 16.04.2019 (rep. 59403/17807), iscritto il 03.05.2019, per volontà dei soci la Società è stata sciolta e posta in liquidazione e alla carica di liquidatore è stato nominato il signor Giuseppe Varini sopra identificato.

2. Attività svolta

La Società svolgeva attività, nel frattempo cessata, di produzione e vendita di calze e collant, non a marchio proprio ma per clientela, in massima parte nazionale, titolare di marchi privati e secondo le specifiche produttive fornite dai clienti stessi.

Le fasi della produzione erano quasi totalmente limitate alla tessitura e cucitura e la vendita aveva ad oggetto prodotti "greggi" destinati alle successive fasi di tintoria, finissaggio e confezione.

Negli ultimi anni si era tentato di avviare un'attività di *e-commerce* avente ad oggetto prodotto finito, ma la stessa non è di fatto decollata e ha prodotto volumi decisamente esigui e marginali (nell'ordine delle centinaia di euro di ricavi).

L'attività veniva svolta presso la sede sociale, in un immobile di proprietà del socio signor Varini Giuseppe per provenienza donativa dal di lui padre.

La modalità di finanziamento dell'attività era rappresentata prevalentemente da anticipazione bancaria di portafoglio s.b.f., utilizzata per equilibrare lo sfasamento temporale tra i pagamenti dei costi della produzione e gli incassi dei crediti commerciali. I principali fornitori, oltre a quelli delle utenze, sono quelli dei filati sintetici costituenti la materia prima per la produzione di calze. Tra questi, il principale è Fulgar S.p.a., che è anche il principale dei creditori tra i fornitori.

I principali clienti sono calzifici titolari di marchio proprio, tra i quali, per volumi, meritano menzione Plus S.r.l., Calzificio Bram S.p.a. e Texlife S.r.l.

3. Cause della crisi, sintesi delle ultime vicende significative della società e ragioni della proposta concordataria

L'andamento economico della Società è stato in passato in linea con le medie e gli standard di settore e l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 evidenziava un risultato positivo.

Successivamente, la Società ha visto progressivamente subentrare uno stato di crisi, per situazioni e fattori riconducibili essenzialmente all'andamento recessivo del settore della calzetteria femminile, caratterizzato da domanda calante sia nel mercato nazionale sia in quello internazionale e dalla progressiva perdita di competitività delle aziende italiane a vantaggio di operatori ubicati in contesti di minor costo del lavoro o dell'energia.

In un simile contesto, la clientela di riferimento le cui dimensioni e struttura lo hanno permesso ha internalizzato le produzioni prima affidate a terzi o si è rivolta per l'approvvigionamento a fornitori espressi da contesti più competitivi; la clientela meno attrezzata, a cui tale sbocco è rimasto sostanzialmente precluso, si è trovata in difficoltà progressivamente sempre maggiori che, in gran parte, hanno condotto ad irreversibile stato di crisi.

Tale situazione ha determinato in capo alla Società ricorrente un calo di fatturato e di redditività, oltre ad una progressiva carenza di liquidità, nonché sopravvenienze passive derivanti dal mancato incasso di crediti verso la clientela.

A ciò si è aggiunto, nel 2018, il fallimento di un cliente importante e la conseguente perdita di fatturato, nonché di un credito, ingente per la realtà della Calzificio Fortini, di circa euro 53.000.

L'incalzare dei costi fissi, progressivamente sempre meno correlati a flussi di ricavi adeguati e regolari, ha generato perdite e, stante l'assenza di prospettive di inversione della tendenza, reso insostenibile la prosecuzione dell'attività, che è cessata con la messa in liquidazione della Società.

Cessata l'attività e, con essa, i relativi costi (inclusi quelli fissi), il liquidatore ha esplorato la possibilità di una sistemazione stragiudiziale della situazione debitoria della Società, nel rispetto della par condicio creditorum. A tal fine, ha contattato o incontrato i principali creditori ma ha dovuto constatare che la proposta, pur accolta con favore da un elevato numero di creditori, non ha raccolto l'adesione della loro totalità, indispensabile per poter procedere in quella direzione.

Per contro, da un lato, la gravità della crisi in cui versa la società e, dall'altro, le buone prospettive di esigibilità e di appetibilità delle poste attive della Società, nonché l'adesione di massima dimostrata da numerosi creditori verso la proposta concordataria loro anticipata, depongono a favore dell'instaurazione di una procedura concordataria, in quanto, con il consenso dei creditori espresso in corso di procedura, sembra ragionevolmente possibile esperire un'attività liquidatoria che porti, in tempi brevi, alla soddisfazione di una congrua percentuale del passivo.

Di qui il ricorso alla procedura di concordato preventivo.

Sono in corso concrete trattative con operatori del settore interessati all'acquisto dei macchinari e del magazzino della Società, che dovrebbero sfociare a breve in impegni di acquisto a prezzi allineati ai valori di mercato e con pagamento in termine fisso e predeterminato. La nota situazione che si è creata a partire dal marzo dello scorso anno

-e che tuttora perdura - ha rallentato ogni attività e negoziazione e la minaccia, nel frattempo intervenuta da parte di alcuni creditori, di iniziative ingiuntive ed espropriative espone il patrimonio della Società al rischio di depauperamento ad opera di iniziative recuperatorie individuali nelle more della raccolta degli elementi essenziali per predisporre, ultimare e depositare la domanda di concordato nella forma completa.

4. Requisiti di ammissione al concordato preventivo

Si riporta nel seguito una tabella che evidenzia i principali dati risultanti dagli ultimi quattro bilanci della Società.

PRINCIPALI DATI DEGLI ULTIMI ESERCIZI (in euro)						
esercizio	patrimonio netto	risultato esercizio	dipendenti	attivo patrimoniale	ricavi	indebitamento
al 31.1.22017	68.218	2.057	10	1.452.806	1.585.061	1.384.588
al 31.12.2018	- 452.367	- 512.690	10	925.840	1.562.462	1.378.207
al 31.12.2019*	- 558.844	- 106.001	-	528.961	423.964	1.087.805
<i>*dal 01.01.2019 al 02.05.2019 (ante liquidazione)</i>	- 495.927	- 43.085	7	775.836	376.259	1.271.763
<i>*dal 03.05.2019 al 31.12.2019 (post liquidazione)</i>	- 558.844	- 62.916	-	528.961	47.435	1.087.805
al 31.12.2020	- 588.974	- 30.130	-	455.155	5.412	1.044.129

Come evidenziato con immediatezza dal superiore sviluppo sinottico, risultano sempre superati limiti-requisito di ammissione alle procedure concorsuali di cui all'art. 1, comma 1 Legge Fallimentare. Infatti, nei tre esercizi precedenti l'attivo patrimoniale è stato pari o superiore a € 300.000; negli stessi esercizi i ricavi sono stati pari o superiori a € 200.000; all'ultima data i debiti complessivi, anche non scaduti, sono pari o superiori a € 500.000.

Si allegano i bilanci degli esercizi 2017, 2018, 2019 (quest'ultimo anche suddiviso tra i periodi ante e post messa in liquidazione) e 2020, le relative dichiarazioni IVA annuali, **(doc. 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 4 e 4-bis)**.

5. Legittimazione della ricorrente e competenza dell'intestato Tribunale

A norma del combinato disposto dell'art. 161 commi 1 e 4 e dell'art. 152 Legge Fallimentare, il presente ricorso è sottoscritto dal signor Giuseppe Varini, che ricopre nella Società la carica di liquidatore e ne è il legale rappresentante, come risulta dall'allegato certificato del registro delle imprese, rilasciato in data 16.04.2021 **(certificato di iscrizione - doc. 5 e certificato storico doc. 5-bis)**.

La Società si trova in stato di crisi.

La domanda di concordato preventivo è stata approvata dall'unanimità dei soci, con decisione in data 22 marzo 2021, il cui verbale si allega **(doc. 6)**.

Sin dalla sua costituzione la Società ha la sua sede, sia legale che operativa, a Castel Goffredo e, pertanto, il Tribunale di Mantova è competente ai sensi dell'art. 6 della Legge Fallimentare.

6. Successiva presentazione di proposta, piano e documentazione

Invocando il disposto dell'art. 161 comma 6 della Legge Fallimentare, la Società si riserva di presentare la proposta, il piano di concordato e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge Fallimentare, o, nel caso risultasse più opportuno anche per il ceto creditorio, un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis, entro il termine che codesto onorevole Tribunale vorrà fissare.

7. Natura del proponendo piano concordatario

La Società ha cessato la sua attività e dato ingresso alla fase liquidatoria.

Tale circostanza, unitamente alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, lascia con certezza prevedere, sulla base di trattative già avviate e in avanzato stato di formalizzazione, che **sarà presentata una domanda di concordato totalmente liquidatorio**.

8. Elenco allegati

Si allegano al presente ricorso:

1. bilancio dell'esercizio 2017;
- 1-bis dichiarazione annuale IVA 2017;
2. bilancio dell'esercizio 2018;

- 2-bis dichiarazione annuale IVA 2018;
- 3. bilancio dell'esercizio 2019;
- [3-bis bilancio dall'1.1.2019 al 2.5.2019;
- 3-ter bilancio dal 3.5.2019 al 31.12.2019;]
- 3-quater dichiarazione annuale IVA 2019;
- 4. bilancio dell'esercizio 2020;
- 4-bis dichiarazione annuale IVA 2020;
- 5. certificato iscrizione camerale
- 5-bis certificato camerale storico
- 6. verbale decisione dei soci che autorizza la presentazione della domanda di concordato preventivo;
- 7. elenco nominativo dei creditori e dei rispettivi crediti, con indicazione dell'indirizzo PEC.


Con osservanza

dichiarazione ex art. 14 DPR 115/2002

Ai sensi dell'art. 14 e per i fini di cui all'art. 9 del DPR 115/2002 si dichiara che il presente procedimento rientra tra quelli di volontaria giurisdizione e che, pertanto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. b) del medesimo DPR è dovuto il contributo unificato nella misura fissa di euro 98,00.

Mantova, 23 aprile 2021

Avv. Davide Zagni



Sottoscrive il suesteso ricorso per piena conferma di quanto esposto, proposto, e richiesto, il signor Giuseppe Varini, liquidatore di Calzificio Fortini di Varini Giuseppe & C. società in accomandita semplice, con sede in Castel Goffredo (MN) Contrada Perosso Sopra n. 20, codice fiscale e n. d'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Mantova 01959090208

Giuseppe Varini



PROCURA

Calzificio Fortini di Varini Giuseppe & C. società in accomandita semplice (ora in scioglimento e liquidazione), con sede in Castel Goffredo (MN) Contrada Perosso Sopra n. 20, codice fiscale e n. d'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Mantova 01959090208, REA MN-211999 (pec: calzificiofortini@legalmail.it), in persona del liquidatore e legale rappresentante signor **Giuseppe Varini**, nato a Castel Goffredo il 15.07.1974 (c.f. VRN GPP 74L15 C118C)

delega

a rappresentare ed assistere la stessa in ogni fase e grado del presente procedimento l'**Avv. Davide Zagni** (c.f. ZGNDVD64B29C118Z), pec: davide.zagni@pec.sz.it e

conferisce

allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di sottoscrivere e depositare la domanda di concordato, apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti, rinunciare alla domanda, resistere agli interventi ed opposizioni di terzi, partecipare all'adunanza dei creditori e nominare sostituti processuali, eleggere domicili, transigere, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, incassare, quietanzare, chiamare terzi in causa anche al fine di svolgere nei loro confronti nuove e autonome domande, proporre impugnazioni, agire in sede esecutiva mobiliare, immobiliare e presso terzi, e negli eventuali giudizi di opposizione, eleggendo domicilio presso lo studio del predetto difensore all'indirizzo telematico **davide.zagni@pec.sz.it**.

Mantova, 23 aprile 2021

Giuseppe Varini

È autentica

Avv. Davide Zagni

TRIBUNALE DI MANTOVA

depositato in Cancelleria

Oggi

29 APR 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Mariuccia Malaghini

de studio
Zagni